

TAR CALABRIA

Il TAR per la Calabria sede Catanzaro seconda sezione con Ordinanza Collegiale Istruttoria n.202/07 ha ordinato al ricorrente Sig. Muraca Antonio di notificare a mezzo di pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria definitiva dell'Istituto Statale "Benedetto Citriniti" di Simeri Crichi, relativa al profilo di Assistente Tecnico, Area AR02 ed AR08, il ricorso contrassegnato dal n. r.g. 382/06 proposto da **Muraca Antonio**, n. il 07/02/68 a Catanzaro (C.F. MRCNTN68B07C352J), rappresentato e difeso dell'Avv. Ernesto Mazzei ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio alla Via San Giorgio 16 **CONTRO Istituto comprensivo Statale "Benedetto Citriniti" di Simeri Crichi** in persona del Dirigente scolastico pro tempore corrente in Simeri Crichi via Cilea **nonche' contro M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Catanzaro Via G. Da Fiore; **nonche' contro: M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale - Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Catanzaro** - in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Catanzaro via G. Da Fiore; **e nei confronti di: Aragona Raffaele** dom. e res. in 89842 San Calogero (VV), Località Stangone quale controinteressato ; per l'annullamento previa sospensiva, della graduatoria d'istituto definitiva per il personale ATA 3^ fascia pubblicata in data 5/01/06 dall'Istituto Statale "Benedetto Citriniti" di Simeri Crichi, relativa al profilo di Assistente Tecnico, Area AR02 ed AR08 nonché la determinazione del 13/02/06 prot.996C4 a firma del Dirigente Scolastico nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. FATTO E

DIRITTO In data 18/07/05 il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di 3^a fascia per il Profilo Professionale sia di Assistente Tecnico che di Assistente Amministrativo. Il concorrente, utilizzando l'apposito modello All.D, dichiarava requisiti e titoli posseduti, fra i quali il Diploma di Ragioneria e due attestati di qualifica professionale rilasciati dall'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Calabria rispettivamente in data 16/03/87 ed in data 26/05/94. Il ricorrente specificava nella sez D, destinata in particolare all'indicazione dei titoli specifici per AT, come l'attestato di qualifica del 26/05/94 dovesse ritenersi utile quale titolo di accesso RRIDZ "Operatore di elaborazione dati" e, dunque, per l'inserimento nell'Area AR02 e AR08 mentre l'attestato di qualifica del 1987 dovesse valere quale titolo RR2A Addetto ai servizi sala e Bar, utile per l'inserimento nell'area AR20. Incomprensibilmente l'odierno concludente, oltre a subire una riduzione del punteggio relativo alla graduatoria per Assistente Amministrativo, non veniva incluso nella graduatoria di Assistente Tecnico Area AR02 e AR08! La tempestiva impugnativa proposta avverso le graduatorie provvisorie sfociava nella nota 13/02/06 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Benedetto Citriniti – competente ai sensi del D.M.55/05, art.1.4- così motivava la disposta esclusione: "...• l'attestato di qualifica "Addetto Automazione Ufficio" presentato quale titolo d'accesso al profilo di Assistente Tecnico (cod. titolo RRIDZ - aree AR02 e AR08) non possiede i requisiti specifici di cui al D.M. n.55 del 09/06/2005 e non corrisponde ai requisiti richiamati al punto 2 della nota ministeriale 708 del 13/05/2004. • Riduzione punti nella graduatoria di Assistente Amministrativo: Idoneità in concorso pubblico: non valutata poiché la qualifica del concorso in questione

(concorso per titoli ed esami per l'assegnazione per comando quinquennale all'Istituto di n. 2 collaboratori scolastici presso l'IRRE Calabria) non è attinente al profilo di assistente amministrativo. Valutazione del servizio: in riferimento alla rettifica relativa al punteggio del servizio prestato, il calcolo excel allegato al ricorso presentato in data 05/12/2005 (ns. prot. N.5125-A/2) arrotonda i giorni residui (216gg.) a 8 mesi anziché a 7 mesi e 6 gg...". Conseguentemente, nell'Allegato A alla richiamata comunicazione del 13/02/06 determinava il punteggio per il Profilo di Assistente Amministrativo in punti 26,80 e quello per Assistente Tecnico, solo per l'Area AR20, in punti 28,80.

Poiché la mancata inclusione nella graduatoria di Assistente tecnico per le aree AR02 e AR08 nonché l'errato punteggio relativo alla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo, oltre ad essere gravemente pregiudizievole per gli interessi del ricorrente risultano illegittimi ed invalidi, il ricorrente impugnava i suddetti provvedimenti per i seguenti motivi: *violazione di legge, violazione del decreto ministeriale n.55 del 9/06/2005; 2) incompetenza; 3) eccesso di potere- difetto dei presupposti carenza d'istruttoria; contraddittorietà ed ingiustizia manifeste e presentava istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria d'istituto 3^ fascia profilo di Assistente tecnico Aree AR02 e AR08. Il TAR adito accoglieva l'istanza di sospensione con ordinanza n.349/06 del 4/05/06 e con ordinanza del 13/12/07 disponeva l'integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami e rinviando ogni decisione in rito, in merito ed in ordine alle spese all'udienza pubblica dell'11/04/08.*

(Avv. Ernesto Mazzei)